



Andreola, E., *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, in «Famiglia e diritto», a. 24., n. 1 (genn. 2017), p. 24-32.

Nell'articolo l'autrice commenta la sentenza della Cassazione riguardante il caso di una donna adottata che fa ricorso al Tribunale per i minorenni, chiedendo di poter avere accesso ai dati contenuti nella cartella clinica relativa alla nascita e riguardanti la madre che non aveva voluto essere nominata. Per poter meglio analizzare il caso si deve aver presente la cornice normativa di riferimento riguardo il parto anonimo, la legge sull'adozione, l'ordinamento di stato civile e il codice della privacy. Si fa inoltre riferimento al fondamento costituzionale del parto anonimo. Nel caso di specie si tratta della morte di una madre che ha partorito in anonimato rispetto al diritto del figlio di conoscere la propria storia genetica.

Non vi è dubbio che la morte incida sulla reversibilità del segreto, poiché, di fatto, essa impedisce alla madre di avere per sempre un ripensamento sull'anonimato. Tuttavia l'accessibilità ai dati anche *post mortem* non appare così scontata, poiché l'evento morte stesso potrebbe essere letto come ciò che preclude in maniera irrevocabile un possibile ravvedimento sull'anonimato inizialmente scelto e il segreto sull'identità della madre sarebbe definitivo. La Cassazione però non accetta questa lettura poiché reintrodurrebbe quella cristallizzazione della scelta che la Corte costituzionale aveva già censurato riguardo gli art. 2 e 3 della Costituzione.

Ciò che risulta decisivo a favore della libera accessibilità dopo il decesso della madre anonima è «la valutazione degli interessi da contemperare, tenuto conto della ratio della protezione dell'anonimato». Da un lato, spiega l'autrice, il diritto della madre a «non essere identificata per la protezione della sua vita e quella del neonato si affievolisce con la morte; dall'altro, il diritto alla coscienza genetica diventa un valore assoluto, nella sua accezione letterale di non correlato con altri termini di valutazione comparativa». La Cassazione ritiene in conclusione che, dopo la morte della madre che fece la scelta di rimanere anonima, l'interesse a mantenere il segreto venga meno davanti al diritto del figlio di scoprire la propria discendenza. In sostanza ciò che emerge è una tendenziale prevalenza del diritto alla conoscenza delle proprie origini in applicazione del principio del *favor veritatis* nella filiazione.